

N. 02563/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 02591/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso R.G. n. 2591 del 2010, integrato da motivi aggiunti,
proposto dalle società:

Soc. NICA Srl , Soc. MIND INFORMATICA Srl, Soc. BYTE
ELABORAZIONI Srl, Soc. GLOBAL SERVICE
COMMUNICATION Sas di Assirelli Mauro e C., Soc. B.M.B.
INFORMATICA Sas di Bollani Giuseppina e C., Impresa
Individuale ECON DES PRENN EGON, Soc. SOFTLINE Srl,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati
e difesi dagli avv. Francesco Paoletti e Riccardo Tagliaferri, con
domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via
Carducci, 4;

contro

il MINISTERO dell'AMBIENTE e della TUTELA del
TERRITORIO e del MARE, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010;

- del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2010;

per motivi aggiunti

- della nota prot. n. 008/TRI/DI/RIS del 21 aprile 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- del Decreto GAB/DEC/43/07 del 23 febbraio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 settembre 2008;.

Visto il ricorso e l'atto contenente i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 il 1^Referendario Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ai fini della completa cognizione del giudizio, è necessario acquisire dall'Amministrazione resistente la seguente documentazione:

- decreto GAB/DEC/43/07 del 23 febbraio 2007 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha dichiarato "segreto" il Progetto istitutivo del Sistri;
- relazione tecnico-giuridica in data 31 gennaio 2007, prot. 2471/QDV/DI del Direttore Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2008 con cui è stato stabilito che al Progetto istitutivo del Sistri deve essere attribuita la classifica "segreto";
- nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (GAB 2010/0006652-UL) del 26 febbraio 2010 con cui sono stati notificati alla Commissione europea i DD.MM. istitutivi del Sistri;
- i provvedimenti con cui il Ministero ha dato attuazione alla disciplina prevista dai DD.MM. 17.12.2009 e 15.2.2010 con cui ha affidato la fornitura del programma software nonché delle apparecchiature hardware e dei dispositivi USB , che verranno utilizzati nel sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "Sistri" nonché il relativo servizio di gestione e assistenza tecnica;

- l'atto di aggiudicazione dell'appalto per la fornitura del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti e gli atti relativi all'affidamento;
- dettagliata e documentata relazione sulla vicenda di cui al ricorso, con particolare riferimento agli elementi di segretezza del Progetto e a quelli relativi "alla trasmissione dei dati verso gli organi deputati al controllo sulla vita del rifiuto" e ogni altro elemento utile alla decisione stessa;

Ritenuto che le questioni oggetto del giudizio meritano un approfondimento in sede di merito, fissa per il merito la Pubblica udienza del 18 novembre 2010.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. II bis, ordina al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di eseguire gli incombenti istruttori indicati nel termine di 90 giorni dalla notificazione della presente ordinanza a cura della parte ricorrente o dalla comunicazione della stessa da parte della Segreteria.

Fissa per il merito la Pubblica udienza del 18 novembre 2010.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Mariangela Caminiti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/06/2010

IL SEGRETARIO